



**TRIBUNALE DI BARI**  
QUARTA SEZIONE CIVILE

N.            c.p.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott.ssa Raffaella Simone            - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello        - Giudice
3. Dott. Michele De Palma              - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso depositato in data 29.12.2022 la  
----- (d'ora in avanti, ) ha chiesto: "a)  
*accertato l'inadempimento non di scarsa importanza rispetto al piano concordatario, dichiarare ex art. 186 L.F. la risoluzione del concordato preventivo n. 4/2017 di S.r.l.; b) accertato lo stato di insolvenza di S.r.l., dichiarare il suo fallimento ai sensi degli artt. 5ss. L.F. c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre spese generali*".

Fissata con decreto del 26.1.2023 l'udienza del 27.2.2023 per decidere sulle predette istanze, si è costituita nel presente procedimento srl (d'ora in avanti, chiedendo il rigetto delle stesse.

Acquisiti il parere del Commissario Giudiziale e la relazione del Liquidatore sullo stato dell'esecuzione del concordato preventivo, il Collegio si è riservato di decidere in detta udienza.

2. Preliminarmente, occorre dare atto della sussistenza della legittimazione ad agire della Cassa poiché trattasi pacificamente di creditore chirografario ed in base all'art. 186 co. 1 l.f. "ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento".

Inoltre, sussiste anche l'interesse ad agire della Cassa. Infatti, questo sussiste, in tesi generale, qualora il creditore istante risenta degli effetti negativi dal dedotto inadempimento della proposta concordataria; occorre cioè che il creditore che avanza domanda di risoluzione lamenti un proprio pregiudizio derivante dall'inadempimento.

Nel caso in esame la Cassa si duole del fatto che il pagamento dei creditori chirografari, alla cui categoria essa appartiene, non è avvenuto, come previsto, entro il 31.5.2022 e che, per di più, non potrà avvenire nella misura promessa di almeno il 38,50%. Quindi, la Cassa ha un interesse giuridicamente rilevante a far valere la risoluzione per inadempimento avendo, secondo la sua prospettazione, ricevuto un pregiudizio diretto dal mancato rispetto degli impegni concordatari.

Né la sussistenza dell'interesse ad agire è inficiata da quanto assunto della difesa che evidenzia come il creditore istante non abbia dimostrato che il fallimento possa offrire una migliore e/o più celere soddisfazione ai creditori. Infatti, sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'interesse ad agire sotteso all'azione di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 l.f. va inteso quale utilità giuridica della tutela giudiziaria richiesta e non quale utilità economica che il creditore voglia o possa ottenere con la predetta domanda. Ne discende la legittimazione e l'interesse del creditore ad agire per la risoluzione del concordato ove sussistano i presupposti previsti dall'art. 186 l.f. indipendentemente dalla sussistenza di un vantaggio economico connesso alla risoluzione stessa (così, Cass. n. 15371/2023 che si è occupata di un caso in cui era stata eccepita l'assenza di interesse ad agire poiché, stando alla difesa della società in concordato, il creditore istante non avrebbe potuto ottenere alcun beneficio dalla dichiarazione di fallimento).

2.1. Venendo al merito della controversia, la difesa assume (invocando Cass. n. 20652/2019) che la giurisprudenza di legittimità sostiene che il concordato preventivo può essere risolto qualora emerga che esso sia venuto meno alla funzione necessaria di soddisfare in una qualche misura i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati ove non falcidiati, quindi se, come nella specie, è possibile assicurare il pagamento integrale dei privilegiati e il pagamento in una misura ragionevole dei creditori chirografari la risoluzione non può essere pronunciata.

Tuttavia, va rilevato che il principio di diritto appena riportato è stato elaborato dalla Suprema Corte per lo più in relazione al concordato preventivo liquidatorio (v. la stessa Cass. n. 20652/2019, invocata dalla difesa dell'Adriatiche) sulla base della motivazione per cui *“Nella domanda di concordato con cessione l'indicazione della percentuale di soddisfacimento dei crediti è dunque necessaria al fine di consentire ai creditori di valutare la concretezza e la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica, ma, a meno di un'espressa previsione in tal senso, non costituisce manifestazione di una volontà negoziale sulla quale si forma il consenso o l'accettazione, perché ciò equivarrebbe a ritenere sempre necessaria l'assunzione della forma del concordato misto, in cui la cessione è accompagnata dall'impegno a garantire ai creditori una percentuale minima di soddisfacimento, laddove oggetto dell'obbligazione nel concordato con*

*cessione è unicamente l'impegno a mettere i beni a disposizione dei creditori liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione o ne diminuiscano sensibilmente il valore” (Cass. n. 6022/2014).*

Dunque, se il soggetto proponente il concordato assume espressamente l'obbligo di pagare i creditori nella misura indicata nella proposta e nel piano (anche se si tratta di concordato liquidatorio) tale obbligazione assume rilevanza ai fini della risoluzione del concordato per inadempimento.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.f., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza (tra le altre, Cass. n. 13468/2021).

Inoltre, si riconosce, in capo ai creditori, il diritto di ottenere la risoluzione nel caso in cui sia emersa l'impossibilità di soddisfarli nella misura proposta ed omologata, anche a prescindere dalla scadenza dei termini di adempimento delle obbligazioni concordatarie (tra le altre, Cass. n. 14601/2019) e quindi a maggior ragione nel caso in cui i termini per l'adempimento (come nella specie; v. *infra*) siano scaduti. La Cassazione ha infatti ribadito il principio per cui *“il concordato preventivo deve essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva”* (Cass. n. 18738/2018).

Quindi, anche nel concordato liquidatorio qualora la percentuale offerta rappresenti un preciso obbligo, in mancanza del relativo pagamento nei termini promessi, si verifica appunto l'ipotesi dell'inadempimento. Infatti, la percentuale offerta ai creditori costituisce la specifica utilità assicurata agli stessi e quindi un preciso obbligo da parte del debitore, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento, nel termine previsto, rappresenta un'ipotesi di inadempimento che, in presenza dell'ulteriore requisito della non scarsa importanza previsto dall'art. 186 co. 2, l.f., impone la risoluzione del concordato.

Nel caso in esame, le modalità di esecuzione del concordato preventivo si atteggiavano come una sorta di liquidazione, avendo ad oggetto la vendita dell'azienda e delle rimanenze, nonché la riscossione dei crediti oltre che le vendite di tre immobili di titolarità dal socio [ ] e dal suo coniuge [ ], anche se il concordato è stato

prospettato espressamente ai creditori come continuità indiretta (essendo anche prevista prima della vendita dell'azienda il suo affitto i cui flussi formano parte dell'attivo concordatario), essendo effettivamente tale sotto il profilo della continuità dell'attività d'impresa.

Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che sia nella proposta concordataria del 19.6.2017 che nel piano concordatario del 31.7.2017 la società proponente ha assunto l'impegno di soddisfare i creditori senza il necessario rispetto di una determinata percentuale, ma nel rispetto di una precisa tempistica di pagamento.

Quanto all'indicata percentuale di pagamento dei crediti concorsuali, nella proposta e nel piano (v. pg. 76 della proposta e pg. 82 del piano) ha indicato sì il fabbisogno concordatario prevedendo il pagamento in favore dei creditori chirografari nella misura del 28,24208 % (poi lievitata al 38,50% poiché in sede di relazione ex art. 172 l.f. il Commissario Giudiziale aveva evidenziato un incremento dell'attivo intervenuto durante la procedura di concordato), ma senza assicurare necessariamente il pagamento di detta percentuale o di una percentuale più elevata.

Infatti, si legge nella proposta di concordato che *“La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento in percentuale dei debiti chirografari (con una previsione, non impegnativa, del 28,242%). Tale percentuale potrebbe anche aumentare ove si riuscissero ad incassare le maggiori somme richieste alle stazioni appaltanti ed oggetto di riserva quali, ad esempio, quelle di cui al parere dell'ing. (all. 5), non contabilizzate e/o non valorizzate solo per ragioni prudenziali”* (v. pg. 79). Quindi, la previsione della percentuale del 28,242% (pur potendo modificarsi in rialzo) viene indicata espressamente come *“non impegnativa”*. Inoltre, nel prosieguo della stessa proposta la società proponente ribadisce che *“Tale soddisfazione (nel suo complesso) è allo stato indicata, sulla base dei valori di stima delle attività e della stima del passivo, nella misura prevista del 28,242 % per cento, nei tempi minimi indispensabili per la dismissione ottimale dei singoli cespiti del patrimonio (entro maggio 2022 ovvero nel minor tempo necessario per la dismissione dell'azienda).”,* aggiungendo significativamente che *“La percentuale potrebbe variare in aumento o in diminuzione anche in funzione dell'effettivo realizzo rinveniente dalle vendite e dal recupero dei crediti.”* (v. pg. 83).

Anche nella relazione ex art. 172 l.f. del Commissario Giudiziale, come noto rivolta anche ai creditori, quest'ultimo specifica che *“La percentuale da ripartire ai creditori chirografari sulla base della stima della società debitrice è 28,24%, mentre in base alla stima rielaborata dallo scrivente ammonterebbe, salvo errori e/o omissioni, al 41,57% [(2.707.961,28/6.514.017,66)\*100]. La suddetta percentuale da ripartire ai creditori chirografari è superiore a quella stimata dalla*

*debitrice. Naturalmente essa è destinata a variare, ove dovessero essere incamerate somme maggiori rispetto a quelle preventivate ovvero accertate passività ulteriori rispetto a quelle analizzate (ad esempio, all'esito dei giudizi in corso)."* (v. pg. 55), mettendo così in evidenza che rispetto alla percentuale di pagamento dei creditori chirografari non v'è alcun impegno al soddisfacimento nella misura indicata.

Quanto ai tempi di pagamento, nella proposta (v. pg. 78) e nel piano (v. pg. 84) si legge testualmente:

*"Detto fabbisogno concordatario, pari a complessivi € 3.821.993,02=, in considerazione dei flussi finanziari prospettati, sarà verosimilmente soddisfatto in accordo alla seguente tempistica:*

*entro centottanta giorni dall'omologa (prevista per il mese di gennaio 2018) con riferimento alle spese di procedura (stimate in complessivi € 124.800,00=) ed ai crediti da soddisfare in prededuzione (stimati in complessivi € 150.400,00=);*

*periodicamente con riguardo alle spese ordinarie della procedura (stimate in complessivi € 124.000,00) riferite ad un arco temporale di 60 mesi;*

*entro diciotto mesi dall'omologa (prevista per il mese di gennaio 2018) con riferimento ai creditori privilegiati ( stimati in complessivi € 1.002.946,59=);*

entro maggio 2022 (ovvero nel minor tempo necessario alla dismissione dell'azienda) tutti gli altri creditori, ovvero quelli di rango chirografario, fatti salvi i piani di riparto che sarà possibile programmare, progressivamente, in funzione dei flussi finanziari costantemente previsti nonché in relazione ai tempi di vendita dell'azienda ...".

Pertanto, nella proposta di concordato (ma anche nel piano della continuità indiretta) è previsto il preciso impegno del pagamento (integrale) dei creditori privilegiati entro 18 mesi dall'omologazione, e quindi entro il 15.2.2020, nonché il pagamento dei creditori chirografari entro il 31.5.2022 (ovvero nel minor tempo necessario alla dismissione dell'azienda) in una misura percentuale.

In relazione ai termini indicati per il pagamento dei creditori, occorre rilevare che l'art. 161 co. 2 lett. e) l.f. impone che il piano deve contenere non solo la descrizione analitica delle modalità di adempimento, ma anche i *"tempi di adempimento della proposta"*. Dunque, se, come nel caso in esame, la tempistica dei pagamenti accede alla proposta essa diviene oggetto dell'accordo raggiunto con i creditori che esprimono il proprio voto avendo riguardo anche alle scadenze temporali previste per il pagamento dei loro crediti sia pur falcidiati. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini finali (e non semplicemente intermedi) indicati nella proposta (e, nel nostro caso, anche nel piano) è fonte di inadempimento di un obbligo assunto dal debitore proponente.

Alla luce di quanto fin qui esposto, occorre accertare ai fini della risoluzione, oltre alla sussistenza dell'inadempimento, consistente nel mancato rispetto dei termini di pagamento dei creditori, che lo stesso non sia di scarsa importanza (cfr. art. 186 co. 2 l.f.).

Il Liquidatore giudiziale nella sua relazione al 30.6.2022 ha evidenziato la sussistenza di una serie di problematiche relative all'esecuzione del concordato (inerenti: incassi di gran lunga inferiori rispetto a quanto previsto rispetto alle rimanenze e all'azienda, la difficoltà di alienare i due immobili messi a disposizione dal Buttiglione e dalla Lovino, i notevoli ritardi nella riscossione dei crediti) e precisamente:

*“Con riferimento alla liquidazione dell'Attivo concordatario si precisa che:*

*- Le rimanenze di magazzino sono state vendute solo dopo l'ottavo tentativo di vendita, più precisamente al nono tentativo di vendita telematica al prezzo ribassato di € 6.412,00 oltre Iva (a fronte di un valore di stima di € 60.000,00);*

*- Il complesso aziendale attualmente in fitto è stato messo in vendita attra-verso aste telematiche ed al quarto tentativo di vendita è stato aggiudicato al prezzo di euro 200.000,00 (a fronte di un valore di stima di € 593.267,00). La relativa formalizzazione sarà effettuata entro la metà del mese di agosto. Per quel che riguarda i canoni di fitto afferenti la cessione di Ramo di Azienda non pagati, si precisa che il giudizio avviato per il relativo recupero si è concluso con una transazione che prevede il versamento dilazionato degli stessi. Attualmente sono stati incassati euro 64.800,00 pari alle mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022 (compreso l'acconto);*

*- I beni immobili di proprietà dei coniugi \_\_\_\_\_ con vincolo di destinazione risultano ancora da vendere. Si precisa che, fatta eccezione per uno degli immobili venduto tramite procedura esecutiva attivata da \_\_\_\_\_ (immobile in \_\_\_\_\_) gli altri due immobili, devono essere ancora venduti. La vendita inizialmente affidata ai proprietari, è attualmente affidata al Liquidatore Giudiziale a mezzo specifica procura allo stesso rilasciata. Non si è potuto ancora procedere ad attivare le procedure competitive per la vendita di tali immobili atteso che da una visura ipocatastale sono emerse trascrizioni pregiudizievoli su entrambi gli immobili. Il Liquidatore Giudiziale unitamente all'avvocato incaricato per assistere la procedura stanno valutando come procedere in merito.*

*- La riscossione dei crediti vantati dalla \_\_\_\_\_ srl procede con notevoli difficoltà e ritardi rispetto a quella prevista dal piano concordatario.”.*

Nella successiva relazione riepilogativa dello stato dell'esecuzione del concordato del 22.2.2023 il Liquidatore ha prospettato uno scenario che prevede un ridimensionamento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, ma soprattutto, per quanto qui rileva, una tempistica per la definizione della fase esecutiva del concordato sostanzialmente non definibile

nonostante il già avvenuto decorso dei termini previsti dalla proposta per il pagamento dei creditori privilegiati (15.2.2020) e per il pagamento dei creditori chirografari (31.5.2022).

Incidentalmente, va rilevato che riguardo alla riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, a fronte del previsto pagamento della somma complessiva di € 2.146.558,63 (pari al suddetto 38,50%), dopo aver compiuto un analitico esame dei flussi concretamente ancora realizzabili, il Liquidatore ha concluso nel senso che potrebbe essere distribuito ai chirografari un importo complessivo di € 1.258.395,93, pari al 22,57% dell'importo complessivo non falcidiato di € 5.575.476,96 vantato da questi creditori (si legge a pg. 22: *“Pertanto sulla base del prospetto sopra formulato è ipotizzabile un soddisfo del 100% per prededuzioni e privilegiati ed un residuo di euro 1.258.395,93 da distribuire ai creditori chirografari, fermo restando l'esito positivo dei contenziosi in corso.”*).

Ritiene il Collegio che se, per quanto in precedenza riferito, questa decurtazione non integra un inadempimento, assume invece rilevanza decisiva il fatto che, come visto, non è possibile definire una tempistica, anche ipotetica, di conclusione della fase esecutiva del concordato medesimo e quindi del momento in cui i creditori privilegiati e chirografari verranno pagati per quanto previsto *ab origine* ipoteticamente e per quanto *in executivis* concretamente possibile (al momento i creditori sono totalmente insoddisfatti, pur avendo assunto il Liquidatore di poter procedere a breve alla predisposizione di un piano di riparto parziale solo per i creditori privilegiati per un importo di € 381.674,87, pari neppure ad 1/3 della somma falcidiata a loro complessivamente dovuta di € 1.233.533,31).

Infatti, evidenzia il Liquidatore che *“come indicato nelle relazioni di aggiornamento predisposte dai legali incaricati per la difesa della società nei diversi giudizi pendenti (All.1; All.2), si rileva un notevole grado di incertezza circa l'esito degli stessi”* (pg. 24), il che finirà per incidere evidentemente sulle percentuali di soddisfacimento dei creditori, e soprattutto che non si *“vuole sottacere i problemi che la procedura sta incontrando nella liquidazione dell'attivo a causa delle numerose cause pendenti che ne rallentano e ne potrebbero pregiudicare la definizione.”* (pg. 24) per poi aggiungere *“che la tempistica non è stata rispettata, che l'alea dei giudizi potrebbe pregiudicare l'avanzamento del concordato”* (pg. 25).

Dunque, la realizzazione dei crediti (per *“ritenute a garanzia”*, per *“v/clienti in sofferenza”*, per *“per riserve in contenzioso”*, per *“per riserve contabili su lavori in corso”* e per *“crediti diversi”*, v. pg. 6 ss. della relazione del Liquidatore) richiede, ancora oggi, tempistiche di lungo periodo ed indefinite.

A ciò si aggiunga che, come pure messo in evidenza dal Liquidatore, la liquidazione dei due immobili rimanenti apportati all'attivo del concordato dai coniugi Buttiglione (il terzo è stato

venduto in sede esecutiva con assegnazione delle somme alla \_\_\_\_\_, cessionaria della \_\_\_\_\_, avendo essa iscritto ipoteca giudiziale sul suddetto immobile) è rallentata dalla trascrizione nei registri immobiliari della domanda di declaratoria di nullità del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. proposta dalla Cassa. Tale circostanza costituisce un fatto oggettivo (che, come si è visto, è il solo rilevante ai fini della risoluzione ex art. 186 l.f., non atteggiandosi l'accordo plurisoggettivo concordatario come un rapporto a prestazioni corrispettive; cfr. Cass. n. 18738/2018 cit.) che nella sostanza ostacola per un tempo indefinito ed indefinibile la vendita dei due immobili, poiché la trascrizione della predetta formalità dissuade dal presentare offerte per l'acquisto, tanto che ancora oggi (a quasi cinque anni dall'omologa del concordato) i due immobili sono invenduti.

Si consideri, del resto, che la durata indicata nella proposta in termini ragionevolmente contenuti della prospettiva di adempimento concorre a formare la cd. causa concreta del concordato (in termini, anche Trib. Modena 11.6.2014), con la conseguenza che la funzione tipica del concordato deve ritenersi disattesa nel caso, come quello in esame, in cui i tempi di adempimento vadano già ben oltre quelli previsti e siano di fatto indefinibili.

Né possono assumere rilevanza gli accadimenti dedotti dalla difesa \_\_\_\_\_ come il crollo del viadotto "Morandi" che, a causa delle note vicende giudiziarie, ha determinato un rallentamento di tutte le attività della "concessionaria autostradale" e, quindi, una flessione dei ricavi riferibili agli appalti già nella disponibilità della società (ovvero di quelli ricompresi nel fitto d'azienda), e come l'evento pandemico noto come "Covid-19" che ha determinato la sospensione temporanea di tutte le attività, ivi comprese quelle svolte dalla società sia pur in via indiretta. Invero, si è già dato conto dell'irrelevanza della non imputabilità dell'inadempimento al debitore ai fini della risoluzione del concordato preventivo.

In conclusione, va dichiarato risolto il concordato preventivo proposto \_\_\_\_\_ s.r.l. e omologato con decreto di questo Tribunale del 14.8.2018.

3. Considerate le contrapposte posizioni processuali delle parti in relazione all'istanza di risoluzione proposta, le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014 (come aggiornati) sulla base dei parametri medi per le prime due fasi e minimi per le altre due, per le cause di valore indeterminabile di difficoltà media.

4. L'istanza di dichiarazione di fallimento proposta dalla Cassa è oggetto di separato provvedimento.

P.Q.M.

- Dichiaro la risoluzione del concordato preventivo proposto \_\_\_\_\_ s.r.l. e omologato con decreto di questo Tribunale del 14.8.2018.

